Fondazione Carivit

2026

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DEL

“CENTRO CULTURALE VALLE FAUL”

VITERBO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/11/2014
Modificato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 01/02/2016, 29/01/2018, 25/06/2018, 15/09/2022, 26/05/2023, 23/02/2024 e 09/09/2026

Regolamento
per la concessione in uso temporaneo degli spazi del
"*Centro Culturale Valle Faul*"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/11/2014.
Modificato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 01/02/2016, 29/01/2018, 25/06/2018, 15/09/2022, 26/05/2023, 23/02/2024 e del 09/09/2026.

Indice

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione 2
Art. 2 – Utilizzo degli spazi e finalità 3
Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta e procedimento di concessione 4
Art. 4 – Rimborso spese e condizioni economiche 5
Art. 5 – Condizioni di utilizzo degli spazi 6
Art. 6 – Accessibilità e fruizione degli spazi 7
Art. 7 – Obblighi del concessionario 7
Art. 8 – Sicurezza, obblighi organizzativi e svolgimento delle attività 8
Art. 9 – Responsabilità patrimoniale, danni e coperture assicurative 9
Art. 10 – Revoca, sospensione e decadenza della concessione 11
Art. 11 – Disposizioni particolari e divieti di utilizzo 11
Art. 12 – Cauzione 12
Art. 13 – Rinuncia alla concessione 13
Art. 14 – Uso dell'immagine e dell'identità istituzionale 13
Art. 15 – Comunicazione, pubblicità e materiale promozionale 13
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa 13
Art. 17 – Trattamento dei dati personali 14
Art. 18 – Rinvio normativo e foro competente 15
Art. 19 – Entrata in vigore 15

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione in utilizzo temporaneo e precario degli spazi e dei locali del complesso denominato *Centro Culturale Valle Faul*, sito in Viterbo, via Faul nn. 24-26, di proprietà della Fondazione Carivit.

La gestione e l'utilizzo degli spazi sono improntati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Carivit, che mantengono carattere prioritario rispetto a ogni altra richiesta di utilizzo.

Compatibilmente con tali finalità e con le esigenze organizzative e programmatiche della Fondazione Carivit, gli spazi possono essere concessa in utilizzo a soggetti terzi, pubblici o privati, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, educativo, sociale o istituzionale, coerenti con la natura e il prestigio del luogo.

Ferma restandone la temporaneità e precarietà, l'utilizzo degli spazi o locali per lo svolgimento di eventuali attività aventi rilevanza economica potrà essere concesso, a discrezionale ed insindacabile giudizio della Fondazione, esclusivamente qualora esse risultino accessorie o strumentali alla realizzazione di iniziativa avente le caratteristiche di cui innanzi e comunque sia esercitate con modalità compatibili con la destinazione culturale della struttura e senza pregiudizio per l'integrità ed il decoro della medesima.

La Fondazione Carivit si riserva, a proprio e, con la presentazione della richiesta di cui all'articolo 3., i privati richiedenti, irrevocabilmente, senza riserve e condizione le riconoscono, la facoltà di concedere o negare, a propria completa ed esclusiva discrezione, l'utilizzo degli spazi, nonché di stabilire specifiche condizioni, limitazioni o prescrizioni in relazione alla tipologia dell'iniziativa proposta. La Fondazione è dispensata dal rendere noto al privato richiedente i motivi del diniego, dal quale non potrà derivare, in alcun caso, pretesa qualsivoglia.

Gli spazi oggetto del presente regolamento comprendono:

- spazi espositivi;
- auditorium dotato di impianti di amplificazione, proiezione e registrazione audio/video, con sala regia e locali di servizio;
- area esterna con anfiteatro;
- locali destinati ad attività laboratoriali;
- servizi igienici.

Tutti i locali e le aree esterne sono dotati di copertura Wi-Fi.

La concessione in uso comporta il rimborso, a carico del concessionario, dei costi diretti sostenuti dalla Fondazione Carivit, secondo quanto previsto nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La presentazione della richiesta di cui all'articolo 3. implica l'integrale e irrevocabile accettazione, senza riserve, della misura del rimborso.

La concessione degli spazi non dà luogo, in alcun caso, a costituzione o trasferimento di diritti reali o personali di godimento, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il comodato, la locazione e l'affitto, avendo essa ad oggetto la sola precaria disponibilità dei locali o aree, in conformità alla disciplina di cui al presente atto e nei limiti dal medesimo e dalla delibera o atto di concessione contemplati.

Art. 2 – Utilizzo degli spazi e finalità

Gli spazi e i locali del *Centro Culturale Valle Faul* possono essere concessi in utilizzo temporaneo e precario a soggetti pubblici e privati, quali Enti, Istituzioni, Ordini e Collegi professionali, Associazioni, Fondazioni e Società, per lo svolgimento di iniziative coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione Carivit e per il tempo strettamente corrispondente a detto svolgimento.

Le attività proposte devono risultare compatibili con la natura culturale, scientifica, educativa e sociale della struttura e con il suo decoro, nonché con le funzioni istituzionali della Fondazione Carivit.

È esclusa la concessione degli spazi per iniziative di carattere politico, partitico o elettorale, nonché per attività che possano arrecare pregiudizio all'immagine, al prestigio o alla neutralità della Fondazione.

Non è consentita, in alcuna forma, senza speciale autorizzazione scritta della Fondazione, la subconcessione a terzi, né a titolo gratuito né oneroso, dei locali o degli spazi concessi, in tutto o in parte.

In via ordinaria, gli spazi del *Centro* possono essere utilizzati per lo svolgimento delle seguenti attività:

- esposizioni e mostre;
- conferenze, convegni, congressi, incontri, riunioni, dibattiti, seminari e corsi;
- proiezioni audiovisive;
- concerti;
- spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
- iniziative a carattere ricreativo-culturale;
- assemblee di enti, associazioni e organismi collettivi.

La Fondazione Carivit si riserva la facoltà di autorizzare ulteriori tipologie di attività, purché compatibili con le caratteristiche ed il decorso degli spazi e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e tutela dei partecipanti.

Non sono in ogni caso ammesse attività che comportino rischi per la sicurezza delle persone, per l'integrità degli spazi o che risultino incompatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali del Centro.

Nello svolgimento delle iniziative, l'utilizzatore si impegna ad astenersi da ogni discriminazione sulla base di razza, origine etnica o nazionale, opinioni politiche, religione, convinzioni personali, sesso, genere, orientamento sessuale.

Al termine del periodo di concessione in utilizzo, l'utilizzatore si impegna ed obbliga ad asportare, senza ritardo, tutto quanto introdotto all'interno del "Centro Culturale Valle Faul". In difetto, la Fondazione ne formulerà diffida, assegnando termine non superiore a giorni 5 (cinque) e, persistendo l'inadempimento, è anticipatamente autorizzata, senza riserve ed eccezioni, a disporne, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, la collocazione in deposito presso terzi ovvero lo smaltimento in discarica, con riaddebito dei relativi costi

Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta e procedimento di concessione

I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta di concessione mediante compilazione e sottoscrizione degli specifici moduli predisposti dalla Fondazione Carivit, distinti per tipologia di spazio ("Auditorium Aldo Perugi", "Spazio espositivo", "Spazio espositivo temporaneo", "Laboratori", "Spazio polifunzionale", "Area esterna con anfiteatro"), di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente regolamento.

La richiesta deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica istituzionale centroculturalevallefaul@fondazionecarivit.it ed è considerata validamente presentata solo se completa in ogni sua parte.

La domanda deve pervenire, di norma, **almeno trenta giorni prima della data prevista per l'iniziativa**.

La Fondazione Carivit si riserva la facoltà, ma non assume obbligo, di valutare richieste presentate con tempistiche inferiori, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.

La Fondazione procede all'istruttoria delle domande al fine di verificare:

- la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali;
- la compatibilità con la programmazione e con la disponibilità degli spazi;
- la sostenibilità organizzativa, tecnica e logistica dell'evento;
- il rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento ai profili di sicurezza e responsabilità.

In caso di richieste concorrenti per i medesimi spazi e per le medesime date, la priorità è determinata, in via ordinaria, dall'ordine cronologico di presentazione delle domande, salvo diversa valutazione discrezionale della Fondazione Carivit in relazione alla rilevanza e all'interesse dell'iniziativa.

La concessione è formalizzata mediante comunicazione scritta da parte della Fondazione Carivit, contenente le condizioni di utilizzo degli spazi, gli eventuali oneri economici e le prescrizioni operative.

La Fondazione Carivit si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste, nonché di revocare o sospendere la concessione già accordata per sopravvenute esigenze istituzionali, motivi di sicurezza, cause di forza maggiore o in caso di incompletezza o non veridicità delle informazioni fornite.

La presentazione della richiesta non comporta in alcun modo diritto alla concessione degli spazi.

La richiesta deve essere presentata nel rispetto delle eventuali disposizioni fiscali vigenti, ove applicabili.

Le richieste di informazioni, le manifestazioni di interesse, i contatti telefonici o per posta elettronica e le richieste informali non costituiscono prenotazione degli spazi né comportano alcun diritto di prelazione o riserva delle date richieste. La disponibilità degli spazi è confermata esclusivamente a seguito della presentazione della domanda mediante l'apposita modulistica e del successivo provvedimento di concessione della Fondazione Carivit.

Art. 4 – Rimborso spese e condizioni economiche

In caso di accoglimento della richiesta, il soggetto concessionario è tenuto al versamento della quota di rimborso spese, nella misura e secondo le modalità indicate nella comunicazione di concessione e/o nel modulo di richiesta.

La quota di rimborso è determinata dalla Fondazione Carivit in relazione alla tipologia degli spazi concessi, alla durata e ai giorni dell'utilizzo, nonché alle dotazioni tecniche e ai servizi messi a disposizione.

In particolare, per l'"*Auditorium Aldo Perugi*", la dotazione comprende, a titolo esemplificativo:

- n. 131 posti a sedere in platea;
- n. 1 tavolo relatori con cablaggi;
- n. 4 sedute per gli oratori;
- n. 4 microfoni per relatori con impianto di amplificazione;
- n. 1 videoproiettore;
- impianto di registrazione audio/video con sala regia.

Lo "Spazio espositivo", lo "Spazio espositivo temporaneo", i "Laboratori", lo "Spazio polifunzionale" e l'"Area esterna con anfiteatro" sono concessi privi di arredi e attrezzature, salvo diversa specifica indicazione.

La quota di rimborso comprende l'utilizzo dei locali con i relativi servizi igienici, nonché, ove previsto, i costi relativi alle utenze, al servizio di pulizia e alla presenza del personale incaricato dalla Fondazione Carivit, restando escluso ogni servizio di vigilanza privata.

Le tariffe applicate sono indicate nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Il pagamento della quota deve essere effettuato entro i termini stabiliti dalla Fondazione Carivit nella lettera/mail di concessione; il mancato pagamento nei termini previsti comporta la decadenza automatica della concessione, salvo diversa valutazione della Fondazione Carivit.

La Fondazione Carivit si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di concedere l'utilizzo gratuito degli spazi o di applicare riduzioni parziali delle tariffe, in relazione alla particolare rilevanza istituzionale, culturale o sociale dell'iniziativa, nonché alla sua coerenza con le attività promosse dalla Fondazione Carivit.

La Fondazione Carivit può altresì stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, istituzioni, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti, definendo con appositi accordi le modalità di utilizzo degli spazi, la durata del rapporto e le condizioni economiche applicabili, in relazione alle caratteristiche della collaborazione e nel rispetto delle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 5 – Condizioni di utilizzo degli spazi

Durante lo svolgimento delle attività, la Fondazione Carivit, senza assumere obbligazione alcuna a tale riguardo, si riserva di prevedere la presenza di proprio personale incaricato per l'apertura e la chiusura degli accessi, nonché per il servizio di assistenza alla sala, secondo quanto già previsto nel tariffario allegato al presente regolamento (**Allegato A**).

L'eventuale presenza di incaricati della Fondazione Carivit per servizi tecnici o di supporto aggiuntivi è soggetta a preventiva richiesta e comporta l'applicazione delle tariffe previste. Eventuali prestazioni ulteriori richieste nel corso della manifestazione saranno oggetto di separato concordamento.

Qualora l'iniziativa preveda la permanenza di persone all'interno del *Centro Culturale Valle Faul* oltre le ore 20.00, ovvero presenti particolari esigenze di sicurezza, la Fondazione potrà imporre all'utilizzatore l'istituzione di un servizio di vigilanza, tramite operatore autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza, a totale carico dello stesso La messa a disposizione degli spazi o locali oggetto di concessione sarà subordinata alla preventiva trasmissione di documentazione idoneamente comprovante l'istituzione del servizio.

È altresì vietata l'affissione di materiali informativi, pubblicitari o decorativi o di qualsiasi altra natura su pareti, porte, infissi, scale o altre superfici interne ed esterne del *Centro*. Eventuali materiali potranno essere collocati esclusivamente su supporti autoportanti e negli spazi autorizzati dal personale della Fondazione Carivit.

I materiali affissi o installati in violazione delle disposizioni di cui innanzi dovranno essere rimossi senza indugio, a semplice richiesta del personale della Fondazione, la quale, in difetto, è preventivamente autorizzata, senza riserve ed eccezioni, ad eseguirne in proprio la rimozione.

L'utilizzo di attrezzature, arredi o impianti ulteriori rispetto a quelli in dotazione è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta della Fondazione Carivit. Tali materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e installati sotto la supervisione della Fondazione Carivit, ove richiesto. È fatto espresso divieto di apportare modifiche, anche temporanee, a strutture, impianti, arredi e dotazioni presenti, salvo preventiva autorizzazione scritta della Fondazione Carivit.

Il concessionario è tenuto a garantire che l'utilizzo degli spazi avvenga nel pieno rispetto del decoro, del prestigio e della destinazione culturale del *Centro Culturale Valle Faul*, evitando comportamenti o attività che possano arrecare pregiudizio all'immagine della Fondazione Carivit.

Il concessionario è tenuto al rigoroso rispetto della capienza autorizzata dei locali e assume ogni responsabilità derivante dal superamento della stessa. In caso di superamento della capienza consentita, la Fondazione Carivit si riserva e il richiedente le riconosce, senza riserve, il diritto di esigere l'immediata interruzione dell'Evento e, comunque, l'estromissione di tante persone quante ne risultino presenti in eccedenza rispetto alla capienza ammessa.

Il concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, al ripristino degli spazi nelle condizioni originarie al termine dell'utilizzo.

Art. 6 – Accessibilità e fruizione degli spazi
La Fondazione Carivit riconosce l'accessibilità quale elemento qualificante dell'accoglienza e della fruizione del Centro Culturale Valle Faul e promuove, nell'ambito delle caratteristiche strutturali e organizzative degli spazi concessi, condizioni di utilizzo idonee a favorire la più ampia partecipazione possibile alle iniziative ospitate.

Il concessionario è tenuto a segnalare, già in sede di richiesta e comunque con congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell'iniziativa, eventuali esigenze specifiche connesse all'accessibilità dell'evento, con particolare riferimento alla presenza di relatori, artisti, operatori o partecipanti con necessità di accesso, orientamento, permanenza o fruizione.

La Fondazione, valutata la compatibilità delle richieste con gli spazi, con le dotazioni disponibili e con l'organizzazione complessiva dell'iniziativa, potrà concordare con il concessionario specifiche misure organizzative o eventuali servizi di supporto. Restano a carico del concessionario i relativi costi aggiuntivi, salvo diverso accordo formalmente autorizzato dalla Fondazione.

Art. 7 – Obblighi del concessionario
Il concessionario si impegna a:

- non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, anche per minor termine, l'utilizzo, in tutto o in parte, degli spazi concessi;
- utilizzare i locali esclusivamente per il tempo e per le finalità indicate nella richiesta autorizzata;
- rispettare integralmente le disposizioni del presente regolamento, che si intendono pienamente conosciute e accettate.

Il concessionario esonera espressamente la Fondazione Carivit da ogni responsabilità connessa all'utilizzo degli spazi, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della stessa.

Il concessionario è tenuto a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze o nulla osta previsti dalla normativa vigente in relazione all'iniziativa organizzata, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle rilasciate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, dal Comune competente e dagli enti preposti alla tutela dei diritti d'autore.

Il concessionario è altresì obbligato al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi, tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I locali e gli spazi concessi devono essere riconsegnati nello stato in cui sono stati messi a disposizione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

In caso di esposizione o utilizzo di beni soggetti a particolari forme di tutela o vigilanza, il concessionario è tenuto a garantire, a propria cura e spese, assicurazione, custodia e sicurezza.

La concessione è subordinata all'accettazione integrale delle condizioni previste dal presente regolamento.

Il concessionario si obbliga, a pena di revoca della concessione, a indicare in tutta la comunicazione e documentazione relativa all'iniziativa la dicitura: "***Centro Culturale Valle Faul - Fondazione Carivit***", secondo le modalità eventualmente indicate dalla Fondazione.

Il concessionario si impegna a non svolgere attività soggette ad autorizzazioni o titoli abilitativi senza aver previamente acquisito i relativi permessi previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario è responsabile, a tutti gli effetti di legge, dell'organizzazione e dello svolgimento dell'iniziativa, nonché del comportamento dei partecipanti e dei soggetti coinvolti.

Art. 8 – Sicurezza, obblighi organizzativi e svolgimento delle attività

L'utilizzatore è tenuto a munirsi, nei termini temporali di ragione e a tutta sua cura e spese, delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza nonché di quella ad ogni altro e diverso titolo contemplate, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prevenzione degli incendi, la tutela dei beni culturali e il soddisfacimento dei diritti d'autore, ai fini dello svolgimento della manifestazione, evento o iniziativa.

L'utilizzatore è tenuto ad eseguire, nei termini di ragione, a tutta sua cura e spese, ogni e qualsiasi comunicazione, segnalazione, dichiarazione, denuncia e avviso preventivi alla pubblica Autorità, restando la Fondazione dispensata da ogni relativo obbligo o onere.

La Fondazione è dispensata, senza riserve ed eccezioni, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventualità che lo svolgimento di una iniziativa, evento o manifestazione sia, in tutto o in parte, vietato o differito dall'Autorità amministrativa o giudiziaria per causa dell'omissione o ritardo dell'utilizzatore nella richiesta di autorizzazioni o licenze o nella presentazione di comunicazioni, segnalazioni, dichiarazioni, denunce e avvisi ovvero per l'inosservanza di limitazioni, prescrizioni o condizioni apposte ai titoli abilitativi da parte dell'Autorità.

La Fondazione:

a) non assume obbligazione alcuna di eseguire interventi edilizi nonché di sostituzione, adeguamento, integrazione o modifica delle dotazioni impiantistiche e tecnologiche degli spazi e dei locali e dei loro arredi e allestimenti al fine di soddisfare eventuali prescrizioni o condizioni apposte dall'Autorità preposta al rilascio di autorizzazioni o licenze e si intende integralmente dispensata, senza riserve ed eccezioni, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale diniego o differimento, totale o parziale, di autorizzazioni o licenze per ragioni in tutto o in parte riferibili alla conformazione materiale e allestimento di spazi e locali e le relative dotazioni impiantistiche e tecnologiche;

b) si riserva, in ogni tempo, di vietare, in tutto o in parte, il previsto utilizzo qualora non risultino integralmente e tempestivamente conseguiti dall'utilizzatore i titoli abilitativi contemplati dalla legge ovvero non risultino ottemperate tutte le limitazioni, prescrizioni o condizioni apposte dall'Autorità amministrativa o l'evento, manifestazione o iniziativa si svolga, in tutto o in parte, in difformità dal titolo.

Qualora, per le finalità o le modalità di utilizzo, gli spazi o i locali assumano qualità di luogo di lavoro, permarranno a carico dell'utilizzatore tutti gli obblighi contemplati a carico del datore di lavoro dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché da ogni altra e diversa disposizione di legge e di regolamento e disposizioni della pubblica Autorità, restando dispensata la Fondazione da ogni e qualsivoglia adempimento al riguardo. Senza assumere obbligo alcuno di vigilanza o intervento al riguardo, la Fondazione si riserva a l'utilizzatore preventivamente le riconosce la facoltà di far cessare l'utilizzo

degli spazi o dei locali in caso di constatata violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ragione del numero dei partecipanti alla manifestazione o evento ovvero alla concentrazione dei relativi accessi, l'utilizzatore è tenuto ad istituire, a tutta sua cura e spese, avvalendosi solo ed esclusivamente di operatori muniti di idonea qualificazione professionale e, ove richiesta per legge, di licenza o autorizzazione amministrativa, i servizi appropriati al fine di assicurare l'ordinato accesso, circolazione e deflusso e la sicura permanenza delle persone e adottare tutte le misure organizzative precauzionalmente ragionevoli al fine di procurare la tempestiva e ordinata evacuazione in caso di emergenza. Senza assumere obbligo alcuno di vigilanza o intervento al riguardo, la Fondazione si riserva a l'utilizzatore preventivamente le riconosce la facoltà di far cessare l'utilizzo degli spazi o dei locali e di disporne l'evacuazione in caso di pericolo per la sicurezza delle persone o, comunque, di superamento della capienza ammessa.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurare che ogni iniziativa, evento o manifestazione di svolga nel rispetto delle regole di civile convivenza e prevenire ogni disturbo o molestia a carico di terzi.

Art. 9 – Responsabilità patrimoniale, danni e coperture assicurative

La Fondazione è preventivamente esonerata, senza riserve ed eccezioni, dalla custodia delle cose mobili, dell'utilizzatore o di terzi, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, opere d'arte, oggetti preziosi, allestimenti espositivi, congressuali, sportivi e scenici, attrezzature teatrali e similari e apparecchiature tecnologiche, a qualsiasi titolo introdotte dall'utilizzatore o da terzi per suo conto all'interno del "Centro Culturale Valle Faul" o nelle sue pertinenze ed è, pertanto, esonerata, parimenti senza riserve ed eccezioni, da ogni e qualsiasi responsabilità per il perimento, danneggiamento o sottrazione, in tutto o in parte, delle medesime.

L'utilizzatore, senza riserve ed eccezioni e in via preventiva, si impegna ed obbliga a:

a) eseguire anticipatamente ogni più opportuna valutazione del rischio di perimento, danneggiamento o sottrazione di cose mobili la cui esposizione o comunque la cui introduzione, anche transitoria, all'interno del "Centro Culturale Valle Faul" o nelle sue pertinenze sia prevista o possa comunque avere luogo;

b) pianificare e attuare, a tutta sua cura e spese, le appropriate misure di prevenzione e di protezione, vigilare costantemente sulla loro idoneità, applicazione ed efficienza e adottare tempestivamente ogni appropriato intervento correttivo;

c) stipulare, parimenti a tutta sua cura e spese, le coperture assicurative appropriate in relazione alla specie e alla gravità del rischio di perimento, danneggiamento o sottrazione nonché al valore delle cose mobili di terzi.

La Fondazione è preventivamente dispensata, senza eccezioni e riserve, dal compimento di tutto quanto innanzi, restando allocato ogni relativo obbligo sull'utilizzatore in via integrale ed esclusiva.

L’utilizzatore si impegna ed obbliga a manlevare e tenere indenne, anche in via preventiva, e a semplice richiesta, la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa dei terzi per il perimento, danneggiamento o sottrazione, in tutto o in parte, di cose mobili.

L’utilizzatore si impegna ed obbliga, in via anticipata e senza riserve a:

a) assicurare l’integrità ed il decoro degli immobili che compongono il “Centro Culturale Valle Faul”, delle sue pertinenze, degli impianti, allestimenti ed arredi e di ogni altra cosa mobile a servizio o ornamento dello stesso ed assume specifica obbligazione di vigilare sulle condotte di tutti quanti, a qualsiasi titolo, vi siano introdotti o vi si introducano;

b) risarcire la Fondazione di tutti i danni da chiunque cagionati agli immobili e alle cose mobili di proprietà o nella disponibilità della stessa;

c) manlevare e tenere integralmente indenne, anche in via preventiva, a semplice richiesta, la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per danni alla persona, ivi compresi quelli non patrimoniali, sofferti nel corso della propria permanenza, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, all’interno del “Centro Culturale Valle Faul”;

d) manlevare e tenere integralmente indenne, anche in via preventiva, a semplice richiesta, la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per danni alle cose a qualsiasi titolo introdotte all’interno del “Centro Culturale Valle Faul”.

Il concessionario dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), stipulata direttamente o comunque operante in relazione all’attività svolta, valida per tutta la durata dell’utilizzo degli spazi concessi, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

La polizza dovrà inoltre prevedere una specifica copertura per i danni arrecati ai locali, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature Centro Culturale Valle Faul - Fondazione Carivit durante il periodo di utilizzo degli spazi concessi, con un massimale non inferiore a euro 250.000,00 per sinistro.

Qualora l’iniziativa preveda l’utilizzo contemporaneo di più spazi o presenti particolari profili di rischio, la Fondazione Carivit potrà richiedere e l’utilizzatore sarà tenuto a stipulare massimali assicurativi superiori.

Nel caso in cui il concessionario si avvalga di personale dipendente, collaboratori o volontari, dovrà altresì essere in possesso di idonea copertura per Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), ove prevista dalla normativa vigente.

Su richiesta della Fondazione Carivit, il concessionario dovrà esibire copia della polizza assicurativa e della relativa attestazione di validità almeno sette giorni prima della data dell’evento. In mancanza della documentazione richiesta, la Fondazione Carivit potrà revocare la concessione con effetto immediato.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione Carivit eventuali danni riscontrati ai locali, agli impianti o alle attrezzature e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla conclusione dell’iniziativa e comunque a compiere, senza indugio, a tutta sua cura e spese, tutto quanto ragionevolmente utile a impedire l’aggravamento del danno.

La Fondazione Carivit è dotata di propria copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per i beni di proprietà; tale copertura non si estende ai beni, alle attrezzature o alle strutture di proprietà del concessionario o di terzi.

La Fondazione Carivit non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni o disservizi a carico degli impianti e dei servizi dipendente da interruzione o irregolarità nella fornitura, da parte dei relativi operatori, di acqua, gas, energia elettrica, connessione dati, e comunque per ogni turbativa o molestia derivanti da fatto di terzi.

Art. 10 – Revoca, sospensione e decadenza della concessione

La Fondazione Carivit si riserva la facoltà di revocare, sospendere o dichiarare decaduta la concessione degli spazi e locali, anche con effetto immediato, nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- utilizzo degli spazi difforme da quanto autorizzato;
- violazione delle normative vigenti, con particolare riferimento, ma non a titolo esaustivo, alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla tutela dei partecipanti;
- mancato pagamento degli importi dovuti nei termini stabiliti;
- assenza, insufficienza o irregolarità delle coperture assicurative richieste;
- sopravvenute esigenze istituzionali della Fondazione;
- cause di forza maggiore o situazioni impreviste che rendano impossibile o inopportuno lo svolgimento dell'iniziativa.

In caso di revoca o sospensione per cause imputabili al concessionario, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme eventualmente già versate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 11 – Disposizioni particolari e divieti di utilizzo

Nell'utilizzo degli spazi del *Centro Culturale Valle Faul* devono essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni, limitazioni e condizioni di esercizio stabilite dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché le ulteriori disposizioni impartite dalla Fondazione Carivit.

All'interno dei locali è fatto divieto di:

- fumare in tutti gli ambienti, ai sensi della normativa vigente in materia;
- introdurre armi e sostanze infiammabili, esplosive, tossiche o comunque pericolose;
- introdurre animali, salvo diversa autorizzazione della Fondazione o nei casi previsti dalla legge;
- accedere ai locali tecnici, agli impianti e alle aree riservate al personale autorizzato;
- ingombrare, anche temporaneamente, le vie di esodo e le uscite di sicurezza, che devono essere sempre mantenute libere e facilmente accessibili;
- occultare, manomettere o disattivare dispositivi di sicurezza, luci di emergenza e attrezzature antincendio, fisse o mobili;
- rimuovere, alterare o coprire la segnaletica di sicurezza presente;
- apportare modifiche agli impianti esistenti senza preventiva autorizzazione;

- fissare chiodi, staffe o altri elementi su muri, strutture o arredi, nonché affiggere materiali informativi o pubblicitari al di fuori degli spazi appositamente individuati;
- consentire l'accesso a un numero di persone superiore alla capienza autorizzata;
- consumare cibi e bevande, salvo espressa autorizzazione della Fondazione Carivit.

La Fondazione Carivit si riserva il diritto di intervenire, anche durante lo svolgimento dell'iniziativa, nei confronti del concessionario in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottando i provvedimenti ritenuti necessari, fino alla sospensione dell'attività, cui il concessionario, senza eccezioni e riserve, si impegna ed obbliga a ottemperare con immediatezza.

La Fondazione Carivit si riserva la facoltà di impartire specifiche prescrizioni operative, organizzative o di sicurezza in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa autorizzata. Tali prescrizioni, comunicate formalmente al concessionario, costituiscono parte integrante delle condizioni di concessione e sono vincolanti a tutti gli effetti.

Art. 12 – Cauzione

La Fondazione Carivit può richiedere, a proprio insindacabile giudizio, il versamento di una cauzione a garanzia del corretto utilizzo degli spazi e dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

L'importo della cauzione è determinato dalla Fondazione Carivit in relazione alla tipologia dell'iniziativa, alla durata, agli spazi utilizzati e al livello di rischio, secondo i seguenti criteri:

- Iniziative a basso impatto: cauzione con un importo minimo di € 200,00;
- Iniziative a medio impatto: cauzione con un importo minimo di € 350,00;
- Iniziative ad alto impatto o in area esterna: cauzione con un importo minimo di € 500,00.

La Fondazione Carivit si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, importi superiori in relazione alla complessità dell'iniziativa, alla presenza di allestimenti tecnici, alla durata dell'utilizzo o ad altri elementi di rischio.

Il deposito cauzionale dovrà essere versato dal concessionario mediante bonifico bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile prima dell'utilizzo degli spazi.

Al termine dell'iniziativa, qualora non siano stati riscontrati danni, inadempimenti o ulteriori somme dovute dal concessionario, l'importo versato a titolo di cauzione sarà portato in detrazione alla quota dovuta per la concessione degli spazi, ove non ancora versata

Qualora, invece, siano accertati danni, inadempimenti o ulteriori somme dovute, la Fondazione Carivit potrà trattenere, in tutto o in parte, la cauzione a copertura dei relativi importi, fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento dell'eventuale maggiore danno o delle ulteriori somme dovute.

Art. 13 – Rinuncia alla concessione
In caso di rinuncia da parte del concessionario, questa dovrà essere comunicata per iscritto alla Fondazione Carivit via PEC a fondazionecarivit@postecert.it o alla e-mail centroculturalevallefaul@fondazionecarivit.it.

Qualora la rinuncia sia comunicata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'iniziativa, il rimborso delle somme eventualmente versate è disciplinato secondo quanto previsto dall'**Allegato A**.

Qualora la rinuncia sia comunicata meno di 20 giorni prima della data prevista per l'iniziativa, trovano applicazione le condizioni previste dall'**Allegato A**.

Art. 14 – Uso dell'immagine e dell'identità istituzionale
Il concessionario è tenuto a utilizzare correttamente la denominazione "*Centro Culturale Valle Faul - Fondazione Carivit*", evitando qualsiasi uso improprio, ingannevole o non autorizzato.

L'utilizzo del logo e di eventuali elementi grafici della Fondazione Carivit è subordinato a preventiva autorizzazione scritta e dovrà comunque avere luogo con modalità atte ad assicurare piena tutela dell'onore e decoro dell'ente.

La Fondazione Carivit si riserva il diritto di utilizzare immagini, riprese video o materiali relativi agli eventi ospitati per finalità istituzionali, di comunicazione e promozione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 – Comunicazione, pubblicità e materiale promozionale
Il materiale informativo e promozionale relativo all'iniziativa (a titolo esemplificativo: locandine, inviti, comunicati stampa, contenuti digitali e social) dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Fondazione Carivit.

Il concessionario è tenuto a indicare in modo chiaro e corretto la sede dell'evento e a garantire che i contenuti della comunicazione siano veritieri e coerenti con l'iniziativa autorizzata.

Eventuali attività di distribuzione di materiale promozionale all'interno degli spazi dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Fondazione.

In assenza di approvazione, il materiale non potrà essere utilizzato né diffuso.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
Costituiscono causa di risoluzione immediata della concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

a) inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e dei provvedimenti dell'Autorità in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi, protezione del diritto d'autore, tutela dell'ambiente, tutela dei beni culturali;

b) mancato o insufficiente pagamento delle somme dovute in forza del presente regolamento e dei provvedimenti di concessione;

c) omessa presentazione delle polizze assicurative richieste; insufficienza del massimale; difformità della copertura rispetto alle prescrizioni risultanti dal presente regolamento o dalle prescrizioni impartite;

d) cessione, in tutto o in parte, anche transitoria, a terzi dell'utilizzo degli spazi o dei locali o, comunque, tolleranza dell'utilizzo, anche in via di fatto, da parte di terzi;

e) utilizzo, in tutto o in parte, dei locali o degli spazi per finalità difforme rispetto a quella dichiarata in sede di richiesta.

In tali casi, la Fondazione Carivit potrà dichiarare risolta la concessione con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai richiedenti e dai concessionari sono trattati dalla Fondazione Carivit in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente:

- alla gestione delle richieste di concessione degli spazi (**Allegato C**);
- allo svolgimento delle attività amministrative, organizzative e contabili connesse;
- all'adempimento di obblighi di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'istruttoria della richiesta; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dar corso alla concessione.
I dati potranno essere trattati con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente nei casi previsti dalla legge o qualora ciò sia necessario per la gestione dell'iniziativa (es. autorità competenti, fornitori di servizi tecnici, soggetti coinvolti nell'organizzazione).
Il concessionario è responsabile, a propria volta, del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali qualora, nell'ambito dell'iniziativa organizzata, proceda alla raccolta e al trattamento di dati personali dei partecipanti, del pubblico o di terzi.
In caso di realizzazione di riprese fotografiche, audio o video durante gli eventi, il concessionario è tenuto a garantire il rispetto della normativa vigente, acquisendo ove necessario i relativi consensi e fornendo adeguata informativa agli interessati.

La Fondazione si riserva la facoltà di utilizzare immagini e materiali relativi agli eventi ospitati per finalità istituzionali, informative e promozionali, nel rispetto della normativa vigente.

Restano salvi i diritti dell'interessato previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 18 – Rinvio normativo e foro competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle normative vigenti in materia.
Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento e della concessione in utilizzo è competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.

Art. 19 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti della Fondazione Carivit.

A decorrere dalla medesima data, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia incompatibili con il presente atto.